

REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA DEL PERSONALE DI RUOLO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 165/2001 (AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA B (ACCESSO B1) CON PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO" PER L'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DI CENTRALINISTA RISERVATO AI CENTRALINISTI NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 113/1985. – CODICE MOB 1401 - PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO CON SEDE IN L'AQUILA.

**ART. 1
OGGETTO**

1. E' indetta, *ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001*, una procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria **B (Accesso B1)** con profilo professionale di "COLLABORATORE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO" per l'espletamento di mansioni di centralinista da riservare ai centralisti non vedenti ai sensi della legge n. 113/1985- **Codice MOB 1401**- presso gli uffici del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento disciplinante la mobilità del personale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. n. 138 del 10 dicembre 2009.
3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione Amministrativa.

**ART. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

1. I dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000:
 - a) Inquadramento di ruolo nella categoria **B (Accesso B1)** del Comparto Regioni ed Autonomie locali o in una posizione equivalente di altro Comparto;
 - b) Possesso del profilo professionale corrispondente a quello di "Collaboratore per attività di supporto" per la parte relativa alle mansioni da centralinista;
 - c) Iscrizione all'Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui alla Legge 113/85;
 - d) Essere computato tra il personale disabile di cui all'art. 3 della Legge 68/99 quale "Centralinista non vedente" ex legge 113/85.
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la domanda di partecipazione alla selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dalla selezione e, comunque, dall'assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Regionale.

ART. 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso (*Allegato "A"*), il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail e recapito telefonico, presso il quale deve essergli fatta ogni comunicazione;
 - b) l'Ente, l'area e l'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio a tempo indeterminato nonché la data di assunzione ;
 - c) la categoria di inquadramento nell'ambito del Comparto di appartenenza, con indicazione della posizione economica all'interno della stessa, il profilo professionale posseduto, con specifico riferimento alle mansioni di centralinista;
 - d) di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato ovvero la indicazione dei procedimenti penali subiti;
 - e) non essere stati, negli ultimi 5 anni, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello della censura ovvero l'indicazione dei procedimenti disciplinari subiti;
 - f) di essere disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (*solo per i candidati che hanno con l'Amministrazione di appartenenza rapporto di lavoro a tempo parziale*);
 - g) di essere a conoscenza che il mancato rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione di provenienza entro i termini di cui all'art. 9 comma 3 del bando, determina la decadenza del diritto al trasferimento.
2. Nel caso di inoltro della domanda via P.E.C. (Posta elettronica certificata) la stessa può essere alternativamente redatta in formato PDF ed allegata al messaggio, ovvero, scritta direttamente tramite l'editor di posta elettronica utilizzata rispettando, comunque, lo schema;
3. La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione. L'invio della domanda attraverso la P.E.C. (Posta elettronica certificata) **personale**, come specificato al comma 6, assolve anche all'obbligo della firma;
4. Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda e nell'allegato curriculum, ad essa deve essere allegata – ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - copia fotostatica di un documento di identità. In caso di invio tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata) il documento deve essere prodotto in formato PDF ed allegato al messaggio;
5. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) **curriculum professionale**, redatto secondo il modello allegato al presente avviso (*Allegato "B"*), dal quale risultino gli enti e gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio con le mansioni da centralinista specificando se trattasi di prestazioni lavorative a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato. Dovrà essere specificato il grado di conoscenza di almeno una lingua straniera. I candidati dovranno, infine, riportare sul curriculum le esperienze formative specifiche e pertinenti al posto da ricoprire, il titolo di studio ed eventuali ulteriori titoli;
 - b) **copia fotostatica completa di un documento di identità secondo quanto specificato al comma 4;**
6. La domanda può essere inviata via mail da parte di tutti coloro che posseggono un indirizzo personale di P.E.C. – Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo **servizio.personale@pec.crabruzzo.it**;
7. La domanda di selezione può essere inoltrata anche a mezzo posta (raccomandata A. R.), o consegnata a mano, in busta indirizzata al Consiglio Regionale – Direzione Attività Amministrativa – Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane – Via M. Iacobucci, 4 – 67100 L'Aquila. La busta dovrà riportare la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica codice MOB1401" La consegna a mano è consentita nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

8. Qualunque sia la modalità prescelta, l'inoltro deve avvenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A. **Le domande inviate oltre tale termine saranno escluse dalla selezione.** A tal fine fa fede il certificato del messaggio di posta elettronica certificata, il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante o la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall'ufficio del protocollo generale del Consiglio regionale;
9. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese – nel contesto della domanda di ammissione alla selezione - in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
10. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONE, ESCLUSIONE.

1. Qualora dall'esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede integrazione all'interessato, fissandogli un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato è escluso dalla selezione.
2. Sono esclusi dalla selezione, senza richiesta d'integrazione:
 - a. **i candidati che hanno spedito la domanda di partecipazione oltre il termine previsto;**
 - b. **i candidati che non hanno firmato la domanda con la sola eccezione dell'inoltro tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata);**
 - c. **i candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione attraverso una P.E.C. (Posta elettronica certificata) non corrispondente alla propria identità personale come rilevabile dal documento d'identità in formato PDF allegato;**
 - d. **i candidati che nella domanda di partecipazione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti.**
3. Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati che hanno presentato domanda in conformità a quanto prescritto dall'avviso o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del comma 1, provvede la competente struttura della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale che, con atto del Dirigente, formula l'elenco degli ammessi;
4. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, può essere disposta in ogni momento con atto motivato del dirigente competente in materia di personale. La decisione è comunicata ai candidati.

ART. 5

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

1. I curricula dei candidati ammessi saranno valutati, a insindacabile giudizio della Commissione selezionatrice, di cui all'art. 8, sulla base dei seguenti criteri:
 - anzianità di servizio con particolare riguardo a quella maturata nella mansione di centralinista;
 - titolo di studio ed eventuali ulteriori titoli dichiarati;
 - livello di conoscenza di una lingua straniera;
 - formazione specifica.
2. La Commissione potrà valutare anche elementi aggiuntivi desumibili dal curriculum.
3. I candidati, il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze del Consiglio Regionale, secondo i predetti criteri, saranno invitati, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, ad una prova selettiva, finalizzata all'individuazione dei candidati idonei al trasferimento.
4. Al curriculum sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.
5. Sono ammessi alla prova selettiva i candidati che conseguiranno nella valutazione del curriculum un punteggio pari almeno a 21/30.

ART. 6
PROVA SELETTIVA

1. La prova selettiva è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il profilo oggetto della selezione.
2. Essa consisterà in un colloquio, nel corso del quale la Commissione valuterà la professionalità maturata dal candidato anche una simulazione dell'esercizio delle specifiche mansioni.
3. Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.
4. Viene collocato in graduatoria il candidato che avrà conseguito una valutazione di almeno 21/30.

ART. 7
GRADUATORIA

1. Ultimata la prova selettiva la Commissione selezionatrice, di cui all'art. 8 del presente bando, predispone la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello della prova selettiva.
2. A parità di punteggio precede il più giovane d'età.
3. La Commissione, terminati i propri adempimenti, trasmette gli atti al Dirigente competente in materia di personale il quale, previa verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa, approva, con proprio atto, i verbali trasmessi e la graduatoria di merito della selezione e individua i candidati che hanno titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale.
4. La graduatoria è valida limitatamente alla copertura del posto oggetto del bando.

ART. 8
COMMISSIONE SELEZIONATRICE

1. L'espletamento della procedura selettiva è affidato ad una Commissione così composta:
 - PRESIDENTE: Direttore dell'Area Attività Amministrativa
 - COMPONENTI: Due Dirigenti del Consiglio regionale, tra cui quello del Servizio destinatario dei posti oggetto della selezione.
 - SEGRETARIO: Dipendente di categoria non inferiore alla C.
2. Ai Componenti della Commissione selezionatrice non spetta alcun compenso extra, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento per la Mobilità.

ART. 9
TRASFERIMENTO

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A., il Dirigente preposto al Personale comunica alle amministrazioni di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/2001.
2. Concordata la decorrenza del trasferimento con l'Amministrazione di appartenenza, il Dirigente preposto al Personale ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a sottoscrivere, entro 10 (dieci) giorni dalla data indicata nella medesima lettera di comunicazione, il contratto individuale di lavoro.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni ostative al trasferimento, oppure non risponda **entro il termine di 30 (trenta) giorni**, il candidato decade dal diritto alla mobilità.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 ovvero in caso di rinuncia al trasferimento da parte dell'interessato, il Dirigente preposto al Personale individua, nell'ambito della graduatoria approvata e, seguendo l'ordine della stessa, il nuovo candidato che ha titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale.
5. Si considera rinunciatario il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini di cui al comma 2. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.

ART. 10

RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione del Consiglio regionale si riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura del posto tramite la procedura avviata con il presente bando, qualora abbia esito positivo la procedura avviata contestualmente ai sensi dell'art. 34bis del D.L.gs. 165/2001 che ha carattere prioritario.

ART. 11

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1 Ai sensi delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
- 2 Con riferimento a tali trattamenti l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
- 3 Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione amministrativa della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale.

ART. 12

PUBBLICAZIONE

1. Il presente avviso di selezione, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito internet del Consiglio regionale <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/>.

ART. 13

INFORMAZIONI

1. Per informazioni i candidati possono rivolgersi ai seguenti recapiti dell'Ufficio Organizzazione Amministrativa:
 - Tel. 0862 644289 - Anna Cicchetti, Responsabile dell'Ufficio;
 - Tel. 0862 644249 - Carla Piccinini
 - Tel. 0862 644246 - Cristina Lalli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa ~~Tiziana~~ Grassi)

